

Codice A1604B

D.D. 6 giugno 2022, n. 249

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Gemerello 1 - TO-P-03855 e Gemerello 2 - TO-P-06469, ubicati nel Comune di Cavour (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 249/A1604B/2022

DEL 06/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Gemerello 1 - TO-P-03855 e Gemerello 2 - TO-P-06469, ubicati nel Comune di Cavour (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 17/2/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 39 del 17/2/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Gemerello 1* - TO-P-03855 e *Gemerello 2* - TO-P-06469, situati nel Comune di Cavour (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: foglio di mappa n. 35, particella catastale n. 267.

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

I due pozzi in esame - distanti tra loro pochi metri e alloggiati entrambi all’interno di camere dedicate, ad una quota di circa 310 metri s.l.m. - sono situati nel settore centro-occidentale del territorio comunale, a Nord rispetto al concentrico di Cavour, nell’ambito di un terrazzo posto 2-3 metri al di sopra del livello del fondovalle attuale, sui conoidi coalescenti alluvionali dei torrenti Chisone e Pellice allo sbocco delle omonime valli, in destra idrografica di quest’ultimo. Le opere sono ubicate a Nord della Rocca di Cavour, costituita da un rilievo roccioso isolato formato da gneiss minuti, localmente occhiadini, passanti lungo le porzioni basali a micascisti più o meno grafitici e ortogneiss prevalenti, che si innalza di 160 metri al di sopra del piano-campagna circostante. Secondo la cartografia geologica comunale e a seguito della consultazione delle stratigrafie dei due pozzi presentate a corredo dell’istanza emerge che le opere ricadono nell’ambito dei depositi alluvionali antichi ghiaioso-sabbiosi riferibili al Pleistocene superiore-Olocene, ovvero

ghiaie (più o meno compatte e grossolane), ghiaie in matrice sabbioso-limosa, ciottoli con intercalazioni di limi sabbioso-argillosi e sabbie limose che rappresentano l'acquifero superficiale della pianura, contraddistinti da una permeabilità medio alta e che costituiscono un serbatoio acquifero freatico la cui potenza può essere stimata in circa 50-60 metri. In relazione all'elevata profondità cui si colloca il livello piezometrico, il contributo del reticolo idrografico principale dei torrenti Pellice e Chisone si limita all'individuazione di una circolazione idrica di subalveo che, durante eventi di piena più o meno significativi e nel corso del periodo primaverile e autunnale in concomitanza con il disgelo delle porzioni più elevate dei bacini e di picchi pluviometrici, assume carattere di vera e propria falda, temporanea, ma caratterizzata da apprezzabili portate.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, i due pozzi - sottoposti a interventi di ricondizionamento nel 2004 - risultano così completati:

- *Gemerello 1* - profondo 58 metri, filtra tra -44 e -54 metri, con una portata massima derivabile di 15 l/s;
- *Gemerello 2* - profondo 50 metri, filtra tra -30,7 e -44,33 metri, con una portata massima derivabile di 18 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che i due pozzi filtrano esclusivamente un acquifero superficiale impostato nell'ambito delle aree funzionali "*P: aree di pianura*" e sono ricompresi nella sottoclasse "*AI: acquifero indifferenziato*": nel dettaglio, in corrispondenza dei due manufatti di captazione, la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 237 metri s.l.m., ovvero a -73 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, i due pozzi risultano a norma.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 15 l/s per il pozzo *Gemerello 1* e a 18 l/s per il pozzo *Gemerello 2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca alto dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, unica per entrambi i pozzi e di forma poligonale per una superficie complessiva di 2.048,129 metri quadrati, è stata definita tenendo conto delle condizioni locali, in modo da considerare l'areale attualmente già sottoposto a tutela per una migliore gestione operativa; tale zona ricade completamente all'interno dell'area recintata gestita direttamente da S.M.A.T. S.p.A., all'interno della quale sono presenti esclusivamente prati non oggetto di concimazione/diserbo chimico, oltre alle infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete dei pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 15.054,825 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 57.968,047 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI CAVOUR - Definizione aree di salvaguardia Campo Pozzi Gemerello - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", agli atti

con la documentazione trasmessa.

Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono presenti aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e, a Ovest dei due pozzi, un tratto di rete viaria asfaltata (via Gemerello) che possiede sistemi di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche mediante scorrimento a gravità, impedendo ristagni in superficie. Nella zona di rispetto ristretta vi sono poi due edifici non allacciati alla rete fognaria, in passato utilizzati come uffici da una società di gestione del gas ma che, ad oggi, risultano abbandonati e che, pertanto, andranno tenuti in considerazione come potenziali centri di pericolo solo nel momento in cui dovessero nuovamente tornare operativi. Nella zona di rispetto allargata si segnala, inoltre, a Sud rispetto ai pozzi, una cabina di trasformazione dell'energia elettrica che si ritiene, tuttavia, non rappresenti un centro di pericolo per le acque sotterranee.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 24/11/2021, ha trasmesso al Comune di Cavour (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Gemerello 1* e *Gemerello 2*, ubicati nel medesimo Comune di Cavour e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Cavour (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 6/12/2021, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) sia presso i pozzi sia presso le reti di distribuzione afferenti e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 11/1/2022, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione ai due fabbricati censiti come attività commerciale, non allacciati alla rete fognaria e ad oggi inutilizzati che rientrano nella zona di rispetto ristretta, nel caso in cui ne fosse previsto un successivo utilizzo, sarà necessario effettuare una verifica sulla presenza di fosse Imhoff, pozzi neri o disperdenti al fine di evidenziare lo stato dei manufatti e i potenziali rischi connessi a possibili perdite e sull'eventualità di un collettamento alla rete fognaria, che dovrà essere realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee; nel caso in cui ne fosse previsto un ulteriore utilizzo, si dovrà fare riferimento alle indicazioni e alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente, verificando la compatibilità dell'eventuale nuova attività con l'area di salvaguardia; dovrà inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;

- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- nel caso le zone di rispetto siano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nella zona di rispetto ristretta è vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda la presenza di infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque, che impediscano l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; la stessa manutenzione deve essere prevista anche per i parcheggi pubblici e privati e per le eventuali aree destinate al deposito di materiali inerti e mezzi;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta contiene - sulla base dei referti delle analisi pedologiche allegate - la classificazione dei mappali contenuti entro le zone di rispetto, che risultano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee alta-moderatamente alta che, abbinata all'alta vulnerabilità dell'acquifero captato dai pozzi, attribuisce ai terreni la Classe 2 per quanto riguarda la loro gestione agronomica. Le fonti di captazione in esame si trovano quindi in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica, per cui occorre, nelle zone di rispetto, limitare gli interventi agronomici ammessi. La classificazione costituisce il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti nell'ambito dell'area di salvaguardia che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari. I suoli ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia hanno una spiccata vocazione agraria, con presenza di circa un 85% della superficie dedicata ai seminativi, sia a ciclo primaverile-estivo (mais), che autunno-vernino (orzo), impianti da arboricoltura (noccioli), che coprono circa il 10% della superficie e prati stabili; non sono presenti, invece, superfici boscate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 3/3/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla

legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili *Gemerello 1* e *Gemerello 2*, ubicati nel Comune di Cavour (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ASL e dell'ARPA competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di via Gemerello che attraversa l'area di salvaguardia a Ovest dei due pozzi procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei due fabbricati censiti come attività commerciale, non allacciati alla rete fognaria e ad oggi inutilizzati che rientrano nella zona di rispetto ristretta e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dei due pozzi, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 24/11/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cavour (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili *Gemerello 1* e *Gemerello 2*, ubicati nel medesimo Comune di Cavour e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 6/12/2021 - prot. n. 0114393;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 11/1/2022 - prot. n. 1354;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 39, in data 17/2/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 17/2/2022 - prot. n. 0000575/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Gemerello 1* - TO-P-03855 e *Gemerello 2* - TO-P-06469, ubicati nel Comune di Cavour (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI CAVOUR - Definizione aree di salvaguardia Campo Pozzi Gemerello - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 15 l/s per il pozzo *Gemerello 1* e a 18 l/s per il pozzo *Gemerello 2* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai due pozzi. La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività che interessano l'area di

salvaguardia, ricadente in Classe 2 per la gestione agronomica dei terreni, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In tale zona è obbligatorio per le colture erbacee annuali mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area, nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, i fertilizzanti dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica dovrà essere sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono altresì ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cavour (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e degli edifici di presa.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Cavour, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati

attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;


- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa;
- in particolare, verificare che gli scarichi di natura civile dei due fabbricati censiti come attività commerciale, non allacciati alla rete fognaria e ad oggi inutilizzati che rientrano nella zona di rispetto ristretta, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e accertare lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non acconsentire sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti nelle zone di rispetto;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di via Gernerello che attraversa l'area di salvaguardia a Ovest dei due pozzi procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Generello 1
Cod. univoco TO-P-03855
Coord. WGS84/UTM32N: 370839 E - 4961180 N
Foglio 35 particella 267
- Pozzo Generello 2
Cod. univoco TO-P-06469
Coord. WGS84/UTM32N: 370838 E - 4961167 N
Foglio 35 particella 267

➔ Direzione di flusso della falda idrica superficiale

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Cavour)
- Particelle (C.T. Comune di Cavour)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cavour	35	267 – 268

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cavour	35	5p. – 33p. – 38p. – 118p. – 119p. – 123p. – 124p. – 144p. – 145p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 365 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cavour	35	5p. – 9p. – 10p. – 11p. – 33p. – 34p. – 35p. – 38p. – 79p. – 88p. – 91p. – 92p. – 114p. – 118p. – 119p. – 123p. – 124p. – 133p. – 144p. – 145p. – 226p. – 553 – 622